



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 60 DEL 05-07-2023

**Oggetto: ORDINANZA A TUTELA DELLA SICUREZZA E VIVIBILITÀ URBANA
AI SENSI DEGLI ART. 50 , COMMA 5 DEL DLGS. 267/ 2000.**

L'anno duemilaventititre addì cinque del mese di luglio, il Sindaco **SPADOLA GIOVANNI**

Premesso che:

nel Comune di Rosolini è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che si registra una forte affermazione della *Movida* e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;

tale fenomeno ha riguardato in particolar modo alcune zone della città interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna, all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande;

si tratta di strade caratterizzate da una presenza altamente concentrata, di esercizi commerciali, in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande, al cui interno sempre meno di frequente si procede al consumo delle stesse, con conseguente elevato rischio di assembramenti, in particolar modo di giovanissimi e adolescenti, che fino a tarda notte frequentano le vie e le piazze di fronte ai locali stessi facendone uso;

Preso atto delle risultanze dell'incontro al quale hanno partecipato:

- il Sindaco;
- il Responsabile del Settore Commercio;
- il Responsabile del Comando di P.M.,

avente ad oggetto le problematiche connesse al fenomeno della *Movida*, si è convenuto sulla necessità di adottare una ordinanza sindacale includente oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento;

Considerato che

- con l'avvento della stagione estiva l'afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla *Movida* è notevole e che, nell'ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall'Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente;

- l'abbandono al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro genera nella cittadinanza un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Preso atto delle continue lamentele che numerosi cittadini residenti e villeggianti rivolgono all'Amministrazione comunale in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, in orari serali e notturni e, in generale, in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla *Movida*;

Appurata la necessità di provvedere e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety, con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare, nelle aree urbane interessate dalla *Movida*, la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dalla *Movida* avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale e, dunque, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare in primis la incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro;

Rilevato che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuto la autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi, circoli privati, disco pub, ecc.). che l'art. 6 del

D. P. C. M. 1-3-1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione;

Considerato urgente e necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato da emissione sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D. P. C. M. 14-11-1997) e quindi ritenuto opportuno limitare/ vietare nei locali di pubblico esercizio l'utilizzo di strumenti di emissione sonore in orario notturno al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

Considerato altresì che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettere "d", "e", "g" ed "h", ed art. 14 della legge 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

Contemperate le particolari esigenze turistiche che si registrano nel territorio comunale e le connesse istanze degli esercenti volte al prolungamento dell'orario nel quale è possibile effettuare diffusione sonora nelle ore notturne con la necessità e urgenza di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety e con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla "Movida" la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro di qualsiasi tipologia e il contenimento delle emissioni acustiche;

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate anche in occasione di eventi manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Visti

l'articolo 7 del Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 267/2000;

l'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125; l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995, il D. P. C. M. 14-11-1997, il D. P. C. M. 1-3-1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991;

l'art. 9, comma 1°, della Legge 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;

il DPCM 1/03/91, il DPCM 14/11/1997, il DPCM 16/11/1999 concernente il limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;

il D.M. 16/03/1998;

gli articoli 20, comma 1 e 30, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

la Legge 24 luglio 2008, n. 125;

l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;

Constatata la propria competenza ad adottare la presente ordinanza, come in effetti si adotta

ORDINA

Con decorrenza immediata

1) In tutto il territorio comunale, è vietata la vendita e la somministrazione sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione, ove il consumo delle bevande in vetro avviene ai tavoli.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea
- circoli privati;
- attività artigianali;
- attività di commercio;
- distributori automatici.

È vietata, altresì, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 conformemente e quantodisposto del D.L. 20 febbraio 2015 n. 14;

2) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica **all'interno** degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A) e B) (L. 287/91), sia dal vivo che riprodotta, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 00,30 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.
- Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01,00 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge
- La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 00,30 del giorno successivo.

Fa eccezione la settimana che va dal 10 al 15 agosto durante la quale potrà osservarsi l'orario previsto per giorni di venerdì, sabato e prefestivi, ovvero fino alle ore 01,00.

L'Attività musicale **all'aperto**, (concertini musicali, intrattenimenti musicali e diffusione di musica

mediante appositi impianti, ecc) sia dal vivo che riprodotta, negli spazi sia pubblici che privati, è sottoposta ai seguenti limiti orari suddivisi per stagione:

Dal 15 Ottobre fino al 30 Maggio.

- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 24,00;
- Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 00,30 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 24,00;

Dal 1 Giugno al 14 Ottobre.

- Dal Lunedì al Giovedì fino alle ore 24,00;
- Il venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01,30 del giorno successivo, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- La domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 01,30;

3) In tutti i casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR 227 del 19 ottobre 2011. Il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali.

4) Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale all'aperto, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00.

5) Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. 125/2008 e dalle conseguenze deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza (anche di una singola prescrizione) comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

- Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 5 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.
- Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 20 decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione.

6) Ai fini dell'applicazione del precedente punto 5), l'organo di Polizia accertatore intimerà a vista la cessazione dell'attività musicale svolta in violazione della presente ordinanza. In caso di inottemperanza alla intimazione, l'organo di Polizia adotterà e metterà in esecuzione apposito provvedimento dotato dei caratteri di esecutorietà, come previsto dall'articolo 21 Ter della L. 241/90. L'inottemperanza a quest'ultimo provvedimento comporterà la chiusura dell'esercizio per giorni 10, salva la sospensione della licenza per mesi due in caso di reiterata inosservanza dei provvedimenti adottati dall'organo di Polizia.

7) Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della sanzione pecuniaria e alla esecuzione delle sanzioni accessorie.

8) Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.

9) Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, a tutela di Aree protette.

PRECISA CHE

Ordinanza SINDACO n.21 del 05-07-2023 COMUNE DI ROSOLINI

Il presente provvedimento, per le parti non in contrasto, integra le disposizioni già contenute nei precedenti provvedimenti emanati in materia.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto di Siracusa, al Sig. Questore di Siracusa, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Pachino, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza di Noto, al Comando di Polizia Municipale del Comune di Rosolini.

AVVERTE

La violazione della presente Ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art 7 bis del D.Lgs 267/2000;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Siracusa, entro giorni 30 dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Regionale entro giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro giorni 120.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-07-2023 al 20-07-2023

Lì 05-07-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI